

## ACCORDO DI COOPERAZIONE INTERAMMINISTRATIVA

per l'affidamento a Cassa depositi e prestiti S.p.A. della gestione di risorse del POR FESR 2014–2020 della Regione Emilia–Romagna per lo sviluppo di una piattaforma di garanzia a supporto delle PMI operanti sul territorio regionale

### TRA

**Cassa depositi e prestiti S.p.A.**, con sede legale in Roma, via Goito n. 4, iscritta al registro delle imprese di Roma al n. 80199230584, CCIAA di Roma n. REA 1053767, capitale sociale euro 4.051.143.264,00 interamente versato, Codice Fiscale 80199230584, Partita IVA 07756511007 (“**CDP**”), in persona del [•], autorizzato alla sottoscrizione del presente accordo con delibera del Consiglio di Amministrazione di CDP del [•], qui riportata *sub* Allegato 1 (*Delibera del Consiglio di Amministrazione di CDP del [•]*), domiciliato per la carica presso la sede di CDP;

### E

**Regione Emilia–Romagna**, con sede legale in Bologna, Viale Aldo Moro 52, 40127, Codice Fiscale 800.625.903.79 (la “**Regione**” e, unitamente a CDP, le “**Parti**”), in persona del [•], autorizzato alla sottoscrizione del presente accordo con delibera della Giunta Regionale n [•] del [•], qui riportata *sub* Allegato 2 (*Delibera della Giunta Regionale dell'Emilia–Romagna n. [•] del [•]*), domiciliato per la carica presso la sede della Regione;

### PREMESSO CHE:

- (A) in data 18 luglio 2014, l'Italia ha presentato il programma operativo “POR Emilia–Romagna FESR” (il “**POR**”) per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale (“**FESR**”) nell'ambito dell'obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione per la Regione ai sensi del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 (“**Regolamento SIE**”);
- (B) il POR è stato approvato con Decisione di esecuzione della Commissione europea C (2015) 928 del 12 febbraio 2015;
- (C) il POR prevede, tra l'altro, che la Regione intraprenda azioni di potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l'espansione del credito a favore delle piccole e medie imprese in sinergia tra sistema nazionale e sistemi regionali di garanzia, favorendo forme di razionalizzazione che valorizzino anche il ruolo dei Confidi più efficienti ed efficaci;
- (D) in particolare, tale modalità di agevolazione dell'accesso al credito si prevede che avvenga attraverso interventi di garanzia da attuarsi mediante la costituzione e la compartecipazione a fondi di garanzia o rotativi dati in gestione ad intermediari finanziari iscritti all'albo dei soggetti vigilati tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 106 del decreto legislativo del 1 settembre 1993, n. 385 come di volta in volta modificato e/o integrato che operano nell'ambito dell'industria, artigianato, commercio e turismo, cooperazione e delle

professioni come previsto al paragrafo 3.4.2 (*Azioni da sostenere nell'ambito della priorità di investimento 3d*) del POR;

- (E) le misure che soddisfano le condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 1407/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" ("**Regolamento De Minimis**"), ovvero, a seconda dei casi, dal Regolamento (UE) n. 651/2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("**Regolamento di Esenzione**"), sono esentate dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ai sensi, rispettivamente, dell'art. 1 del Regolamento De Minimis e dell'art. 3 del Regolamento di Esenzione;
- (F) il Regolamento SIE prevede, tra l'altro, che (art. 38, comma 4, lett. b), n. iii) "*Quando sostiene gli strumenti finanziari [...] l'autorità di gestione può [...] affidare compiti di esecuzione [...] ad un organismo di diritto pubblico o privato*", nonché che "*Nello sviluppare lo strumento finanziario, gli organismi di cui al primo comma, lettere a), b) e c) garantiscono la conformità al diritto applicabile, comprese le norme relative ai fondi SIE, agli aiuti di Stato, agli appalti pubblici e norme pertinenti*";
- (G) come evidenziato dalla Comunicazione della Commissione Europea 2016/C 276/01 (recante "*Orientamenti per gli Stati membri sui criteri di selezione degli organismi che attuano gli strumenti finanziari*") (la "**Comunicazione 2016**"), "*L'applicazione delle norme in materia di appalti pubblici non dovrebbe tuttavia interferire con la libertà delle autorità pubbliche di svolgere i compiti di servizio pubblico affidati loro utilizzando le loro stesse risorse, compresa la possibilità di cooperare con altre autorità pubbliche*" e "*In tale contesto, un'autorità di gestione, organismo intermedio o organismo che attua un fondo di fondi, che è un'amministrazione aggiudicatrice, ha la facoltà di avvalersi della cooperazione interamministrativa per affidare compiti di esecuzione di uno strumento finanziario, purché le condizioni di tale cooperazione siano soddisfatte*";
- (H) a norma dell'articolo 12, par. 4, della Direttiva 2014/24/UE (la "**Direttiva**"), l'obbligo di esperire procedure di gara per l'assegnazione di pubblici affidamenti non trova applicazione con riferimento ad un contratto concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici, quando sono soddisfatte le seguenti tre condizioni:
  - (i) il contratto stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che esse sono tenute a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che esse hanno in comune;
  - (ii) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico; e

- (iii) le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20% delle attività interessate dalla cooperazione;
- (l) le previsioni della Direttiva sono state recepite dall'art. 5, comma 6 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (il "**Codice Appalti**");
- (l) ai fini della selezione degli organismi che attuano gli strumenti finanziari in conformità all'articolo 38, comma 4, lett. b), n. iii) del Regolamento SIE, l'art. 7 del Regolamento (UE) 480/2014 (recante "*REGOLAMENTO DELEGATO DELLA COMMISSIONE che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca*"), l'autorità di gestione si accerta che tale organismo soddisfi i seguenti requisiti minimi:
  - (i) diritto a svolgere i pertinenti compiti di esecuzione a norma del diritto nazionale e dell'Unione;
  - (ii) adeguata solidità economica e finanziaria;
  - (iii) adeguate capacità di attuazione dello strumento finanziario, compresi una struttura organizzativa e un quadro di *governance* in grado di fornire le necessarie garanzie all'autorità di gestione;
  - (iv) esistenza di un sistema di controllo interno efficiente ed efficace;
  - (v) uso di un sistema di contabilità in grado di fornire tempestivamente dati precisi, completi e attendibili;
  - (vi) accettazione degli *audit* effettuati dagli organismi di *audit* degli Stati membri, dalla Commissione e dalla Corte dei conti europea;
- (K) CDP è una società per azioni partecipata per circa l'83% dal Ministero dell'Economia e delle Finanze il cui oggetto sociale prevede, tra l'altro, la concessione di finanziamenti:
  - (i) a favore delle imprese per finalità di sostegno dell'economia attraverso l'intermediazione di enti creditizi ovvero di intermediari finanziari autorizzati all'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma ai sensi del decreto legislativo 13 settembre 1993, n. 385 e successive modifiche;

- (ii) a favore di soggetti aventi natura pubblica o privata dotati di soggettività giuridica, con esclusione delle persone fisiche, destinati a operazioni di interesse pubblico promosse, fra gli altri, dallo Stato e dalle Regioni;
  - (iii) a favore di soggetti aventi natura privata dotati di soggettività giuridica, con esclusione delle persone fisiche, per “operazioni nei settori di interesse generale”;
- (L) l’art. 1, comma 826 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016).”) (la “**Legge di Stabilità 2016**”), ha attribuito a CDP la qualifica di Istituto Nazionale di Promozione, come definito dall’articolo 2, numero 3), del Regolamento (UE) 2015/1017, relativo al Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici (“**FEIS**”), secondo quanto previsto nella Comunicazione della Commissione Europea COM (2015) 361 final del 22 luglio 2015;
- (M) in ragione di tale qualifica, secondo quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2016, CDP:
- (i) è abilitata a svolgere le attività degli istituti nazionali di promozione previste dal Regolamento (UE) 2015/1017, nonché i compiti previsti dal Regolamento SIE, recante disposizioni comuni sui fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE), e dal Regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, recante le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione;
  - (ii) può impiegare le risorse della gestione separata di cui all’articolo 5, comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, per contribuire a realizzare gli obiettivi del FEIS, tra l’altro, mediante il finanziamento di piattaforme d’investimento e di singoli progetti ai sensi del Regolamento (UE) 2015/1017, nel rispetto della disciplina dell’Unione europea sugli aiuti di Stato;
- (N) in particolare, sempre secondo quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2016:
- (i) CDP o le società da essa controllate possono esercitare i compiti di esecuzione degli strumenti finanziari destinatari dei Fondi SIE, di cui al Regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012 e al Regolamento SIE, in forza di un mandato della Commissione europea ovvero su richiesta delle autorità di gestione;
  - (ii) tali compiti di esecuzione degli strumenti finanziari destinatari dei Fondi SIE possono essere condotti anche con apporto finanziario da parte di amministrazioni ed enti pubblici o privati, anche a valere su risorse europee;

#### CONSIDERATO CHE

la Regione:

- (i) ai sensi dell'articolo 14, comma 1 della legge regionale 1 agosto 2017, n. 19 è autorizzata, al fine di favorire l'accesso al credito delle imprese del territorio regionale, *“ad istituire fondi destinati alla garanzia dei crediti concessi alle imprese che operano sul territorio della Regione, anche attraverso forme di accordo con operatori regionali e nazionali quali la Cassa depositi e prestiti e il fondo centrale di garanzia.”*;
- (ii) ha manifestato il proprio interesse ad avviare una collaborazione con CDP, in qualità di Istituto Nazionale di Promozione ai sensi della Legge di Stabilità 2016, per la strutturazione di uno strumento di garanzia a supporto delle microimprese e delle piccole e medie imprese – così come definite dalla Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003 (“**PMI**”) – regionali che preveda il coinvolgimento del sistema dei Confidi e l'impiego di risorse del POR;
- (iii) in particolare, e ferma restando la possibilità di prevedere il conferimento di ulteriori disponibilità, intende affidare a CDP la gestione di risorse regionali e del POR (le “**Risorse ER**”), quantificate, in fase di prima assegnazione, pari a Euro [6.798.124,44] in relazione, tra l'altro, alle azioni del terzo asse prioritario del POR (*Competitività e attrattività del sistema produttivo*) 3.1.1. *“Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili [...] sia attraverso tradizionali strumenti di aiuto, sia attraverso fondi rotativi di garanzia o prestito”*, per lo sviluppo di una piattaforma di garanzia a supporto delle PMI operanti sul territorio regionale (la “**Piattaforma**”), in relazione a finanziamenti concessi a queste ultime per finalità che, in tale fase di prima assegnazione, abbiano ad oggetto investimenti coerenti con la misura di contributo in conto capitale, a fondo perduto (la “**Misura ER**”), che la Regione intende attivare nell'ambito delle azioni di cui al predetto terzo asse prioritario del POR, con una dotazione pari a Euro [25.171.626,73];
- (iv) giusta delibera di Giunta [...], avente ad oggetto la destinazione di risorse regionali e del POR e la compatibilità con il regime degli aiuti di Stato, ha ritenuto, dopo aver verificato la sussistenza dei presupposti ai sensi dell'art. 5, comma 6, del Codice Appalti e la conformità dell'iniziativa con la normativa applicabile, ivi incluso il Regolamento SIE e la normativa europea sugli aiuti di Stato, di poter affidare a CDP la gestione di risorse regionali e del POR mediante la sottoscrizione del presente accordo di cooperazione interamministrativa (l'“**Accordo**”), anch'esso oggetto di approvazione in sede di menzionata delibera, e che tale affidamento possa consentire di raggiungere con maggiore efficienza l'obiettivo di interesse comune del sostegno alle PMI;

**TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO**

**si conviene e si stipula quanto segue**

## Art. 1

### (Premesse ed allegati)

Le premesse e gli allegati sono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

## Art. 2

### (Oggetto e finalità dell'Accordo)

Con il presente Accordo, la Regione si impegna ad assegnare a CDP la gestione delle Risorse ER necessarie a supportare l'operatività della Piattaforma per un importo complessivo massimo pari a Euro [30.000.000,00] affinché CDP, subordinatamente al verificarsi delle condizioni e ai termini di cui al presente Accordo e a valere su tali Risorse ER, provveda a rilasciare una o più controgaranzie:

- (i) a favore dei Confidi Ammessi (come di seguito definiti), che emetteranno, a loro volta, garanzie a favore di finanziamenti bancari concessi alle PMI operanti nel territorio regionale (le "**Garanzie Confidi**", e le Garanzie Confidi di ciascun Confido Ammesso, congiuntamente, il "**Portafoglio di Garanzie**"),
- (ii) e nell'interesse delle PMI, beneficiarie ultime della relativa misura finanziaria,

in relazione ai Portafogli di Garanzie ed entro i limiti e conformemente agli impegni finanziari massimi di cui all'Articolo 5 che segue (ciascuna, la "**Controgaranzia CDP**").

In esecuzione di quanto precede, con la sottoscrizione del presente Accordo, la Regione assegna a CDP un importo iniziale di Risorse ER pari a complessivi Euro [6.798.124,44] di cui (i) un importo massimo pari al [6%] per la remunerazione della gestione dello strumento finanziario di cui all'Articolo 7 che segue, e (ii) un importo massimo pari a Euro [6.390.236,97] per il rilascio di Controgaranzie CDP (le "**Risorse ER Iniziali**" e, unitamente alle eventuali Risorse ER Integrative – come definite all'Articolo 13 che segue – le "**Risorse ER Complessive**"), da versarsi in conformità ai termini di cui all'Articolo 3 che segue.

Fermo restando quanto precede, con il presente Accordo, le Parti intendono altresì definire, fra l'altro:

- (i) i principi generali disciplinanti l'assegnazione della gestione delle Risorse ER Complessive a CDP, gli obblighi di CDP, quale affidatario di tali Risorse ER, con particolare riferimento alle modalità di selezione dei confidi (i "**Confidi Ammessi**") e alla concessione in loro favore della Controgaranzia CDP, l'operatività e i limiti della Controgaranzia CDP, nonché la remunerazione per la gestione dello strumento finanziario e per la concessione della Controgaranzia CDP, il tutto come meglio specificato nello schema dell'accordo di finanziamento di cui all'Allegato 3 (*Schema di Accordo di Finanziamento tra CDP e la*

*Regione*) da sottoscrivere tra la Regione e CDP (di seguito, l'“**Accordo di Finanziamento**”), e negli ulteriori accordi di finanziamento (gli “**Accordi di Finanziamento Integrativi**”) che saranno sottoscritti dalla Regione e CDP al fine di disciplinare la gestione delle Risorse ER Integrative (come definite all'Articolo 13 che segue);

- (ii) i principi generali disciplinanti i rapporti tra CDP e i Confidi Ammessi a fronte della concessione da parte di CDP della Controgaranzie CDP in favore dei Confidi Ammessi e nell'interesse delle PMI beneficiarie della relativa Garanzia Confidi, in relazione ai Portafogli di Garanzie, il tutto come meglio specificato nello schema di accordo quadro di controgaranzia di cui all'Allegato 4 (*Schema di Accordo Quadro di Garanzia tra CDP e i Confidi Ammessi*) da sottoscrivere tra i Confidi Ammessi e CDP (di seguito, l'“**Accordo Quadro di Garanzia**”).

### **Art. 3**

#### **(Modalità di assegnazione a CDP delle Risorse ER)**

Fermo restando quanto previsto dall'Articolo 13 che segue, con il presente Accordo, la Regione assume un impegno complessivo massimo pari alle [Risorse ER Iniziali], da intendersi integralmente impegnate nel corso del 2017, mediante costituzione di un deposito, utilizzabile da CDP in via diretta e a titolo gratuito per la copertura del 70% delle perdite registrate da CDP in relazione ai Portafogli di Garanzie, restando la quota residua del 30% a carico di CDP e a valere sui propri fondi.

CDP si impegna a retrocedere integralmente il beneficio finanziario derivante dall'utilizzo delle Risorse ER Complessive ai Confidi Ammessi e farà sì che i Confidi Ammessi assumano a loro volta, nell'ambito del relativo Accordo Quadro di Garanzia, l'impegno a retrocedere integralmente tale beneficio alle PMI, in conformità con quanto previsto dal Regolamento De Minimis ovvero, a seconda dei casi, dal Regolamento di Esenzione.

La Regione provvederà a versare a CDP le Risorse ER Iniziali ovvero, a seconda del caso, le Risorse ER Integrative, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 41 del Regolamento SIE, mediante accredito su apposito conto corrente aperto a nome della Regione presso un istituto bancario che sarà successivamente individuato, come indicato nell'Accordo di Finanziamento, alle seguenti condizioni:

- (i) prima *tranche*, pari al 25% delle relative Risorse ER: (1) entro [30/60] Giorni Lavorativi dalla sottoscrizione dell'Accordo di Finanziamento, con riferimento alle Risorse ER Iniziali, ovvero (2) entro [30/60] Giorni Lavorativi dalla formale assegnazione a CDP di eventuali Risorse ER Integrative, con riferimento a queste ultime;

- (ii) seconda *tranche*, pari al 25% delle relative Risorse ER, entro [30/60] Giorni Lavorativi dalla attestazione da parte di CDP sull'avvenuta concessione, da parte dei Confidi Ammessi, di Garanzie Confidi, a valere sui finanziamenti garantiti dalle stesse, in misura almeno pari al 60% dell'importo della prima *tranche*;
- (iii) terza *tranche*, pari al 25% delle relative Risorse ER, entro [30/60] Giorni Lavorativi dalla attestazione da parte di CDP sull'avvenuta concessione, da parte dei Confidi Ammessi, di Garanzie Confidi, a valere sui finanziamenti garantiti dalle stesse, in misura almeno pari al 85% dell'importo della prima e seconda *tranche*;
- (iv) quarta *tranche*, pari al 25% delle relative Risorse ER, entro [30/60] Giorni Lavorativi dalla attestazione da parte di CDP sull'avvenuta concessione, da parte dei Confidi Ammessi, di Garanzie Confidi, a valere sui finanziamenti garantiti dalle stesse, in misura almeno pari al 85% dell'importo delle *tranche* precedenti.

#### **Art. 4**

##### **(Obblighi di CDP)**

Le Parti si danno atto e convengono che, conformemente ai termini e condizioni concordati con la Regione ai sensi dell'Accordo di Finanziamento e nel rispetto della normativa applicabile, CDP s'impegna, fra l'altro, a:

- (i) porre in essere le procedure aperte, trasparenti e non discriminatorie per l'individuazione e selezione dei Confidi Ammessi, restando in ogni caso inteso che, con specifico riferimento alle Controgaranzie CDP da rilasciarsi in relazione alle Garanzie Confidi concesse per operazioni di finanziamento che beneficiano della Misura ER - per le quali l'effettiva concessione delle Controgaranzie CDP sarà comunque subordinata all'intervenuta concessione del relativo contributo - le modalità di assegnazione di tale contributo e tutti i relativi e connessi adempimenti saranno integralmente ed esclusivamente a carico della Regione;
- (ii) all'esito delle procedure di cui al punto (i) che precede, trasmettere prontamente alla Regione, per le verifiche di competenza, un elenco dei Confidi Ammessi, unitamente alla documentazione da questi ultimi fornita ai fini della relativa selezione e, in particolare, delle attestazioni concernenti la sussistenza e il rispetto dei requisiti soggettivi e oggettivi definiti per l'ammissione del relativo Portafoglio di Garanzie alla Controgaranzia CDP;
- (iii) sottoscrivere con i Confidi Ammessi l'Accordo Quadro di Garanzia, contenente, tra l'altro, la disciplina e i termini delle Controgaranzie CDP, coerentemente ai principi di cui al presente Accordo, nonché dell'inclusione di ciascuna Garanzia Confidi nel relativo Portafoglio di Garanzie; e



- (iv) procedere alla rendicontazione a beneficio della Regione delle attività poste in essere ai fini della Piattaforma, con particolare riguardo:
- a. allo *status* dei Portafogli di Garanzie;
  - b. alle Risorse ER impegnate per le Controgaranzie CDP; e
  - c. alle condizioni economiche applicate dai Confidi Ammessi per la concessione di ciascuna Garanzia Confidi, con indicazione dei vantaggi generati per le relative PMI beneficiarie rientranti nell'ambito della Piattaforma, in termini di:
    - (i) minore commissione di garanzia richiesta alla PMI beneficiaria;
    - (ii) maggiore importo del Finanziamento Garantito concesso; e
    - (iii) minore importo delle eventuali ulteriori garanzie reali, assicurative, bancarie e personali richieste dal relativo Finanziatore Garantito alla PMI beneficiaria.

## **Art. 5**

### **(Operatività e limiti della Controgaranzia CDP)**

La Controgaranzia CDP sarà concessa con riferimento ad uno o più Portafogli di Garanzie rilasciate *ex novo* dai Confidi Ammessi, con quota di copertura pari all'80% del valore della relativa Garanzia Confidi e limite massimo alle prime perdite pari al 10% del valore nominale di quota capitale e interessi maturati di ciascun Portafoglio di Garanzie (il "**Cap Prime Perdite**"), in relazione ad inadempimenti intervenuti entro 8 anni dalla data di inclusione (come sarà individuata nell'Accordo Quadro di Garanzia) della relativa Garanzia Confidi nel Portafoglio di Garanzie.

Ai fini del calcolo del Cap Prime Perdite si terrà conto delle perdite cumulate al lordo degli eventuali recuperi.

Le Parti si danno reciprocamente atto che:

- (i) la Controgaranzia CDP opererà soltanto con riferimento ad uno o più Portafogli di Garanzie in ogni caso non eccedenti, complessivamente, l'importo di Euro [503.571.428,57], di cui un importo non inferiore a Euro [114.111.374,53] riservato alla quota relativa a Garanzie Confidi concesse con riferimento a finanziamenti che beneficino della Misura ER;
- (ii) l'impegno finanziario complessivo massimo assumibile da CDP non potrà in ogni caso essere superiore, in relazione ai Portafogli di Garanzie complessivamente considerati, a Euro [12.085.714,29]; e
- (iii) i Confidi Ammessi dovranno assumere nell'ambito dell'Accordo Quadro di Garanzia, fra gli altri, l'impegno a retrocedere integralmente alle PMI il beneficio finanziario derivante dalle Risorse ER, a corrispondere a CDP la remunerazione per la concessione della Controgaranzia per la quota non coperta dalle Risorse ER e assicurare che la selezione dei finanziamenti

inclusi nel relativo Portafoglio di Garanzie sia effettuata nel rispetto dei criteri ivi indicati, nonché in conformità con la normativa europea sugli aiuti di Stato.

## **Art. 6**

### **(Cooperazione tra le parti)**

Le Parti collaboreranno, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze, ruoli e responsabilità come di seguito individuati:

- (i) per la corretta esecuzione del presente Accordo, impegnandosi a garantire l'elevato livello qualitativo delle risorse professionali coinvolte; e
- (ii) per il conseguimento del comune interesse pubblico, promuovendo lo scambio di informazioni utili a realizzare gli obiettivi concordati, fornendo la cooperazione necessaria per il mantenimento degli impegni assunti e avvalendosi delle rispettive strutture e risorse.

Ai fini che precedono, CDP potrà richiedere in qualsiasi momento alla Regione ogni forma di cooperazione e supporto, anche di carattere informativo e/o documentale, che sia ritenuto dalla stessa CDP necessario ovvero anche solo opportuno per la corretta esecuzione e il puntuale adempimento degli impegni e obblighi assunti da CDP ai sensi del presente Accordo e, più in generale, per la migliore attuazione della Piattaforma. La Regione si impegna espressamente a fornire prontamente tale forma di cooperazione e supporto, nei termini di volta in volta richiesti.

## **Art. 7**

### **(Remunerazione per la gestione dello strumento finanziario)**

Le Parti danno atto di aver convenuto la remunerazione dovuta a CDP dalla Regione per la gestione delle Risorse ER, considerando il comune perseguimento di interessi pubblici e l'impegno congiunto di CDP e dei Confidi Ammessi di assicurare alle PMI condizioni economiche maggiormente vantaggiose, in termini economici e rispetto ai valori medi di mercato – per effetto del minor costo dell'operazione complessiva costituita dal rilascio della Garanzia Confidi e della Controgaranzia CDP, per la quota coperta dalle Risorse ER – ovvero in termini di maggiori volumi di operazioni per le stesse PMI, ovvero di minore importo delle eventuali ulteriori garanzie richieste alle PMI beneficiarie.

Fermo quanto precede e fino al termine del periodo di programmazione [(2023)], la Regione, di volta in volta, autorizzerà CDP a prelevare dal Conto Dedicato, a valere sulle Risorse ER, a titolo di corrispettivo per le commissioni annue, un importo determinato sulla base della rendicontazione dei costi diretti e indiretti sostenuti per la gestione delle Risorse ER, in misura massima pari:

- allo [0,4%] dell'importo cumulato versato, *pro rata temporis*, dalla Regione a CDP; e

- allo [0,6%] dell'importo cumulato versato, *pro rata temporis*, dalla Regione a CDP e impegnato in Controgaranzia CDP a fronte di prestiti effettivamente erogati, a titolo di c.d. "*performance fee*".

Resta in ogni caso inteso che il rapporto tra l'ammontare complessivo delle commissioni e l'ammontare complessivo corrisposto dalla Regione a CDP non potrà superare il [6]% delle Risorse ER effettivamente versate a CDP.

A decorrere dal termine del periodo di programmazione [(2023)] e fino all'estinzione dell'ultima Controgaranzia CDP rilasciata, la Regione corrisponderà in ogni caso a CDP un ammontare pari allo [0,5]% annuo delle Risorse ER complessivamente impegnate in Controgaranzie CDP *outstanding*, al netto, quindi, di importi eventualmente corrisposti a CDP a seguito dell'escussione di Controgaranzie CDP da parte dei Confidi Ammessi, per effetto di una corrispondente escussione di Garanzie Confidi ai sensi del relativo Accordo Quadro di Garanzia.

#### **Art. 8**

##### **(Remunerazione della Controgaranzia CDP da parte dei Confidi Ammessi)**

Senza pregiudizio per quanto precede, resta inteso che la remunerazione da corrispondersi a CDP da parte dei Confidi Ammessi in relazione al rilascio delle Controgaranzie CDP, per la quota parte non controgarantita dalla Regione, è regolata ai sensi di ciascun Accordo Quadro di Garanzia.

#### **Art. 9**

##### **(Durata dell'Accordo – Sottoscrizione dell'Accordo Quadro di Garanzia)**

Il presente Accordo entra in vigore a decorrere dalla data di sottoscrizione e avrà durata per l'intero periodo utile alla gestione della Piattaforma, fermo restando quanto previsto al successivo Articolo 13.

Senza pregiudizio per quanto precede, le Parti concordano che l'Accordo Quadro di Garanzia non potrà essere sottoscritto prima di [•] mesi dalla data di sottoscrizione del presente Accordo, salvo che la Regione non invii a CDP una comunicazione con la quale riconosca a CDP la facoltà di sottoscrivere l'Accordo Quadro di Garanzia prima del suddetto termine. Resta in ogni caso inteso che, sino alla sottoscrizione dell'Accordo Quadro di Garanzia, CDP svolgerà tutte le attività necessarie e opportune previste ai sensi del presente Accordo, nonché dell'Accordo di Finanziamento, ai fini del perfezionamento del suddetto Accordo Quadro di Garanzia.

#### **Art. 10**

### **(Recesso)**

Ciascuna Parte si riserva il diritto di recedere dal presente Accordo dandone all'altra preavviso di almeno [6 mesi].

In caso di recesso dal presente accordo, resta in ogni caso inteso che:

- (i) tutti gli obblighi delle Parti assunti ai sensi del presente Accordo rimarranno validi e vincolanti in relazione alle Controgaranzie CDP e ai relativi Portafogli di Garanzie in essere alla data di esercizio del recesso, ivi inclusi gli obblighi di pagamento delle commissioni di cui all'Articolo 7 e gli obblighi di rendicontazione di cui all'Articolo 4;
- (ii) l'assegnazione a CDP delle Risorse ER resterà valida ed efficace tra le Parti, con pieno e immutato diritto di CDP di utilizzo delle predette Risorse ER per le finalità di controgaranzia delle Controgaranzie CDP in essere alla data di esercizio del recesso dal presente Accordo; e
- (iii) l'eventuale recesso dal presente Accordo non pregiudicherà, né limiterà in alcun modo l'operatività delle Controgaranzie CDP già in essere alla data di esercizio del recesso medesimo, che resteranno, pertanto, pienamente valide ed efficaci conformemente ai relativi originari termini e condizioni.

### **Art. 11**

#### **(Disposizioni generali)**

Le Parti si impegnano a comporre bonariamente ogni eventuale controversia dovesse tra le stesse insorgere in merito all'interpretazione o all'esecuzione del presente Accordo e, solo in caso di infruttuoso esperimento di tale tentativo di composizione bonaria, la lite sarà devoluta alla competente autorità giudiziaria.

Qualsiasi pattuizione che modifichi, integri o sostituisca il presente accordo sarà valida solo se concordata e approvata per iscritto dalle Parti. Le Parti convengono di modificare e/o integrare il presente Accordo e il relativo Accordo di Finanziamento, ove necessario, in conformità alle eventuali modifiche intercorse al Regolamento SIE.

Ai fini del presente Accordo, ciascuna parte elegge domicilio presso la sede legale indicata in epigrafe.

### **Art. 12**

#### **(Comunicazioni)**

Tutte le comunicazioni relative al presente Accordo devono essere effettuate ai seguenti recapiti:

- Per la **Regione Emilia-Romagna**

[•]

Alla c.a. di [•]

e-mail: [•]

pec: [•]

- Per **Cassa depositi e prestiti S.p.A.**

Via Goito n. 4,

00185 ROMA

Alla c.a. di [•]

e-mail: [•]

pec: [•]

### **Art. 13**

#### **(Assegnazione di Risorse ER integrative)**

Fermo quanto previsto nel presente Accordo, le Parti convengono che lo stesso si inserisce nel contesto di una più ampia collaborazione tra di esse che potrà comportare l'estensione dell'ambito di operatività della Piattaforma anche ad iniziative ulteriori rispetto a quelle previste alla data di sottoscrizione del presente Accordo.

A tal fine, le Parti convengono altresì che la Regione, previa adozione di ogni più opportuno provvedimento inclusivo altresì della verifica della permanenza dei requisiti per l'affidamento a CDP di risorse regionali e del POR in regime di cooperazione interamministrativa, avrà facoltà di attribuire a CDP risorse ulteriori rispetto alle Risorse ER Iniziali (le "**Risorse ER Integrative**") restando inteso che (i) tali Risorse ER Integrative dovranno essere gestite da CDP in conformità e ai sensi del relativo Accordo di Finanziamento Integrativo, e (ii) in ogni caso, l'ammontare cumulato delle Risorse ER e delle Risorse ER Integrative non potrà eccedere Euro [30.000.000,00], atteso che, conformemente a quanto previsto al precedente Articolo 5(ii), l'impegno finanziario complessivo massimo assumibile da CDP per le finalità della Piattaforma, non potrà in ogni caso essere superiore, in relazione ai Portafogli di Garanzie complessivamente considerati, a Euro [12.085.714,29].

Le Parti convengono, altresì, che le Risorse ER Integrative potranno essere utilizzate per supportare, nell'ambito di operatività della Piattaforma, anche interventi posti in essere per finalità, *inter alia*, di (1) rafforzamento strutturale del sistema produttivo delle imprese, in forma singola o aggregata, tramite il promovimento della ricerca e dell'innovazione tecnologica,

organizzativa e dei servizi (azione 3.6.1 del POR) e (2) export e internazionalizzazione (azione 3.6.1 del POR).

Ai fini che precedono, le Parti si impegnano reciprocamente a porre in essere ogni eventuale modifica al presente Accordo e/o all'Accordo di Finanziamento, che dovesse risultare necessaria e/o anche solo opportuna al fine di tenere conto della messa a disposizione di CDP, da parte della Regione, di Risorse ER Integrative, o comunque in conseguenza di eventuali modifiche che dovessero essere apportate al Regolamento SIE e che fossero considerate di rilievo per la migliore operatività della Piattaforma.

\* \* \* \* \*

Per la **Regione Emilia-Romagna**

Per **Cassa depositi e prestiti S.p.A.**

-----

-----

#### **Allegati**

- *Allegato 1 – Delibera del Consiglio di Amministrazione di CDP del [●]*
- *Allegato 2 – Delibera della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. [●] del [●]*
- *Allegato 3 – Schema di Accordo di Finanziamento tra CDP e la Regione*
- *Allegato 4 – Schema di Accordo Quadro di Garanzia tra CDP e i Confidi Ammessi*

**ALLEGATO 1**

**Delibera del Consiglio di Amministrazione di CDP del [•]**

*[da inserire]*

**ALLEGATO 2**

**Delibera della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. [•] del [•]**

*[da inserire]*



**ALLEGATO 3**

**Schema di Accordo di Finanziamento tra CDP e la Regione**

*[da inserire]*

**ALLEGATO 4**

**Schema di Accordo Quadro di Garanzia tra CDP e i Confidi Ammessi**

*[da inserire]*